



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi"

Alla Cortese attenzione del Sig.
Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane

AVV. FRANCESCO PETRELLI

e, per il cortese tramite dell'**Avv. Giuseppe Ledda**,
agli Avvocati componenti della

GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

In virtù della previsione normativa di cui all'art. 581, comma 1-*quater* c.p.p., il difensore d'ufficio dell'imputato assente deve munirsi di specifico mandato per la presentazione di impugnazione, a differenza di quanto previsto in ogni caso per il difensore di fiducia e, soprattutto, per il difensore d'ufficio nell'ipotesi che il suo assistito sia stato dichiarato presente.

Detto obbligo, inizialmente introdotto con la Riforma Cartabia e mantenuto anche dopo l'intervento correttivo del Ministro Nordio nel 2024, comporta l'impellente necessità di intervenire sulle norme dedicate alla nomina del difensore d'ufficio e alla sua presenza nel processo. Infatti, nei casi dell'imputato dichiarato assente e assistito d'ufficio, il primo grado di giudizio potrebbe drammaticamente diventare l'unico contesto di discussione della sua penale responsabilità e, per tale ragione, va garantita la continuità difensiva.

Certamente, nella nuova cornice normativa, avrà un ruolo fondamentale la corretta applicazione delle norme che oggi disciplinano la dichiarazione di assenza, imponendo al giudice un rigoroso obbligo di verifica della conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato. Al contempo, tuttavia, appare opportuno intervenire nel dettaglio sulla norma che disciplina la nomina del difensore d'ufficio, con particolare riferimento al c.d. "difensore immediatamente reperibile".

Le modifiche proposte sono volte a rafforzare le garanzie a tutela dell'effettività della difesa nel corso del primo grado di giudizio, intervenendo sull'art. 97 c.p.p. al precipuo fine di limitare il ricorso alla figura del difensore immediatamente reperibile.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Difesa d'Ufficio
"Paola Rebecchi"



La necessità di un intervento normativo in questo senso nasce anche dalle numerose segnalazioni pervenute all'Osservatorio Difesa d'ufficio per denunciare prassi territoriali distorte, rispetto alle quali si rileva un abuso dello strumento previsto dal comma 4 dell'art. 97 c.p.p. Il riferimento è al fenomeno della c.d. "girandola dei difensori", nodo irrisolto nella disciplina della difesa d'ufficio e, alla luce del novellato art. 581 c.p.p., abbiamo tentato di identificare una soluzione che possa garantire una continuità difensiva in ossequio alla funzione costituzionale riconosciuta alla difesa d'ufficio e, soprattutto, alla doverosa tutela che deve essere riconosciuta a tutti gli imputati.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 97 c.p.p., nel quale risultano evidenziate la proposta di modifica del 4 comma che vorremmo sollecitare e la proposta di introduzione di due nuovi commi (4 *bis* e 4 *ter*).

In calce è riportata, infine, una griglia per confrontare il testo dell'attuale art. 97 c.p.p. con quello risultante dalla nostra proposta di riforma.

RingraziandoVi per l'opportunità, Vi auguro buon lavoro, anche a nome dell'Osservatorio di cui sono responsabile.

ART. 97 DIFENSORE D'UFFICIO

1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.



3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.

PROPOSTA DI MODIFICA AL TESTO VIGENTE → 4. *Quando durante le indagini preliminari è richiesta la presenza del difensore e lo stesso non è comparso senza giustificato motivo o ha rinunciato al mandato, il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria designano un altro difensore d'ufficio ai sensi dei commi 1 e 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un difensore immediatamente reperibile per il compimento dell'atto, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza (art. 178, lett. c, c.p.p.).*

PROPOSTA DI INTRODUZIONE NUOVO COMMA → **4 bis** *Salvi i casi di cui al comma successivo, quando nel corso del giudizio il difensore non è comparso senza giustificato motivo, il giudice sospende i termini di cui all'art. 157 c.p.p. e designa un sostituto immediatamente reperibile al solo fine di rinviare l'udienza, disponendo la notifica del verbale al difensore non comparso, con l'ammonimento che la sua ulteriore assenza ingiustificata sarà segnalata ai sensi dell'art. 105, comma 4 c.p.p. In caso di ulteriore assenza ingiustificata del difensore, il giudice procede alla nomina ai sensi dei commi 1 e 2, disponendo la notifica del relativo provvedimento all'imputato (art. 28 disp. att. c.p.p.) e al nuovo difensore, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza.*

PROPOSTA DI INTRODUZIONE NUOVO COMMA → **4 ter** *Nei casi di prestazioni indispensabili previste dal "Codice di autoregolamentazione delle*



astensioni dalle udienze degli avvocati”¹ se il difensore non è comparso, il giudice con decreto motivato (125 c.p.p.) nomina un difensore immediatamente reperibile iscritto nell'elenco di cui al comma 2, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102.

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

¹ **art. 4 Prestazioni indispensabili in materia penale**

L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.



TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE PROPOSTE PER L'ART. 97 C.P.P.

<p>1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.</p>	<p>1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.</p>
<p>2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.</p>	<p>2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.</p>
<p>3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il</p>	<p>3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il</p>



<p>quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.</p>	<p>quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.</p>
<p>4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.</p>	<p>4. Quando durante le indagini preliminari è richiesta la presenza del difensore e lo stesso non è comparso senza giustificato motivo o ha rinunciato al mandato, il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria designano un altro difensore d'ufficio ai sensi dei commi 1 e 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un difensore immediatamente reperibile per il compimento dell'atto, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza (art. 178, lett. c, c.p.p.).</p>
	<p>4 bis_Salvi i casi di cui al comma successivo, quando nel corso del giudizio il difensore non è</p>



	<p>comparso senza giustificato motivo, il giudice sospende i termini di cui all'art. 157 c.p.p. e designa un sostituto immediatamente reperibile al solo fine di rinviare l'udienza, disponendo la notifica del verbale al difensore non comparso, con l'ammonimento che la sua ulteriore assenza ingiustificata sarà segnalata ai sensi dell'art. 105, comma 4 c.p.p. In caso di ulteriore assenza ingiustificata del difensore, il giudice procede alla nomina ai sensi dei commi 1 e 2, disponendo la notifica del relativo provvedimento all'imputato (art. 28 disp. att. c.p.p.) e al nuovo difensore, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza.</p>
	<p>4 ter_ Nei casi di prestazioni indispensabili previste dal "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati" se il difensore non è comparso, il giudice con decreto motivato (125 c.p.p.) nomina un difensore immediatamente reperibile iscritto nell'elenco di cui al comma 2, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102.</p>
<p>5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per</p>	<p>5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per</p>



giustificato motivo.	giustificato motivo.
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.	6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.